



ISTITUZIONI & DIRITTO - 4 EDIZIONE

EDITORIALE FIM SERVICE

via Milano 14/h - (c.p. n°100) -
20064 Gorgonzola (MI)
Tel.: 02.9516912 - Fax 02.9516913
via Bolama, 7 - 20126 Milano
Tel.: 02.27007529 - Fax 02.257974
P.I.: 09686580151 - info@fimservice.it
Registro delle imprese di Milano n. 293524
Registro ditte n.1309137 del 5.06.1989

Direttore Responsabile:

Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)

Direttore Editoriale:

Daniilo Zanelli - Ivan Carozzi

Graphic Designer:

Claudia Cisarri

Stampa:

PUNTO GRAFICO SRL
Via S. Eufemia (BS)

Prezzo di copertina:

Euro 80 con CD-ROM + spese di spedizione

Annuale Sostenitore:

Euro 180 con CD-ROM + spese di spedizione

E' vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. L'elaborazione dei testi anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.

L'editore informa che la pubblicazione ottempera a quanto dispone il D.L. 50/92 del 15/01/92 sul diritto di recesso da notificare, in forma scritta entro 10 giorni dalla data del ricevimento dell'opera.

SOMMARIO

| | |
|---|---------|
| Contro le stragi del sabato sera (e non solo), ecco le nuove norme del Codice della Strada | pag. 02 |
| Energia Fotovoltaica | pag. 09 |
| Diritti del malato: la "Carta europea" di Cittadinanzattiva | pag. 11 |
| Pari Opportunità: la nuove normative | pag. 19 |
| Lo Statuto dei diritti dei lavoratori | pag. 27 |
| Rapporto annuale dell'OMS: record di nuove patologie | pag. 39 |
| Coldiretti: tre italiani su quattro non gradiscono gli Ogm | pag. 40 |
| Diritti degli animali | pag. 41 |
| La carta europea dei diritti del fanciullo | pag. 43 |
| Stop a pubblicità ingannevole, raggiri e pratiche commerciali scorrette. A tutela dei diritti del consumatore. | pag. 49 |
| Per un futuro di convivenza, ecco la Carta dei Valori, della Cittadinanza e dell'Integrazione | pag. 50 |
| Cittadini stranieri: l'interprete in aula sarà a spese dello Stato | pag. 55 |
| I Diritti e i doveri dei cittadini | pag. 56 |
| Più trasparenza nelle bollette telefoniche | pag. 62 |
| Ispezioni catastali: oggi puoi farle direttamente tu e a costi bassissimi | pag. 63 |
| Dalla parte dei cittadini: il difensore civico | pag. 64 |

Contro le stragi del sabato sera (e non solo), ecco le nuove norme del Codice della Strada

Emanato lo scorso 3 agosto 2007 e in vigore dal giorno successivo, il Decreto del Ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi ha introdotto alcune importanti novità per quanto riguarda il Codice della Strada. Si tratta di una serie di provvedimenti realizzati anche sulla spinta delle tante notizie di cronaca che, nella scorsa estate, hanno raccontato di quanto accaduto sulle strade del nostro Paese. Vale a dire, un vero e proprio bollettino di guerra.

Soprattutto per quanto concerne i cosiddetti incidenti del sabato sera. Ecco perché alcune delle misure adottate si concentrano proprio su alcune problematiche come la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Vediamo quali. Innanzitutto, le sanzioni varieranno sensibilmente a seconda della quantità di alcol rilevata nel sangue del guidatore.

Nei casi più gravi è prevista non solo un'ammenda, che va dai 1500 ai 6000 euro, ma l'arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da uno a due anni.

E' prevista inoltre la revoca della patente per recidiva nei due anni, o per conducenti di autobus o di autocarri con massa superiore a 3,5 t.

In caso di incidente, le pene possono essere raddoppiate. Il rifiuto di sottoporsi al test comporta invece una sanzione sino a 10000 euro e la sospensione della patente con fermo del veicolo.

Se si viene sorpresi a guidare sotto l'effetto di stupefacenti, o comun-

que di sostanze psicotrope, le pene sono altrettanto severe: multe da 1000 a 4000 euro, arresto fino a 3 mesi, sospensione della patente fino ad 1 anno.

Tuttavia, oltre all'aspetto meramente repressivo, il nuovo Decreto prevede anche una serie di misure orientate più all'informazione e alla prevenzione.

Nei locali dove si svolgono spettacoli e altre forme di intrattenimento, bisognerà esporre all'entrata e all'u-

scita del locale tabelle con la descrizione dei sintomi legati all'assunzione di alcol e le quantità delle bevande più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza (0,5 grammi per litro). L'inosservanza di tali disposizioni potrà comportare, come sanzione, la chiusura del locale da 7 a 30 giorni.

"...una serie di provvedimenti realizzati anche sulla spinta delle tante notizie di cronaca che, nella scorsa estate, hanno raccontato di quanto accaduto sulle strade del nostro Paese."

Ivan Carozzi



Ma queste sono soltanto alcune delle novità introdotte dal Decreto, che tuttavia non è stato esente da critiche, come quella espressa dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, che pure ha dichiarato di apprezzare le intenzioni del ministro che hanno animato il provvedimento. "Affermare che chi guida ubriaco finisce in galera - ha riferito il portavoce dell'Associazione - significa solo paventare una pena che non sarà mai scontata, visto che fino a due anni non si sconta alcuna detenzione, figuriamoci per qualche mese; inoltre le misure di pena alternative indicate non possono trovare attuazione immediata perché hanno bisogno di regolamentazione". Con successivo Decreto datato 15 agosto, viene invece data attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera B del Decreto Legge 34 agosto 2007, n. 117 (Decreto Bianchi), che prevede l'obbligo di segnalare la presenza sulla rete stradale di autovelox con cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi.

DECRETO-LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 117

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. (GU n. 180 del 4-8-2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre norme modificative del Codice della strada, al fine di contenere il crescente tasso di incidentalità sulle strade, sia individuando linee di intervento preventivo, sia inasprendo il regime sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino maggior incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonché ulteriori norme preordinate alla stessa finalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di guida senza patente

1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno.

Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica."

Art. 2.

Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito del seguente:

"1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t.

La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.";

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";

d) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni," sono soppresse e le parole: "da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".

2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di minori di anni quattro.";

b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

"6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.".

Art. 3.

Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,";

b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice.



Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.";

c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:

"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00.

Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.";

d) il comma 11 e' sostituito dal seguente:

"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate.

L'eccesso di velocita' oltre il limite al quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.";

e) il comma 12 e' sostituito dal seguente:

"12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

| Norma violata | Punti |
|---|---------|
| Art. 142, comma 8 comma 9 sono sostituite dalle seguenti: | 2 10 |
| Norma violata | Punti |
| Art. 142, comma 8 commi 9 e 9-bis | 5 10 |

3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmettenti durante la guida

1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:

"3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.

Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.".

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

| Norma violata | Punti |
|---|-------|
| Art. 173, comma 3 sono sostituite dalle seguenti: | 5 |
| Norma violata | Punti |
| Art. 173, commi 3 e 3-bis | 5 |

Art. 5.

Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: